



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Differenza tra domande nuove e modificate: le prime si aggiungono a quelle originarie, le seconde le sostituiscono

Nel primo grado di giudizio, contrariamente a quanto accade in appello (art. 345 c.p.c.), non è espressamente previsto il divieto totale di domande nuove, ma è ammessa una limitatissima categoria di domande nuove, vale a dire quelle costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto. La particolarità di tali domande nuove è che si aggiungono a quelle iniziali e non le sostituiscono. La differenza tra le domande nuove e quelle modificate, pertanto, è che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. Quindi, l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Dunque, la modifica (consentita) della domanda deve essere idonea a tutelare l'interesse della parte ad ottenere giustizia. Conseguenza logico - giuridica di una simile impostazione è che la modificazione della domanda, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul

piano oggettivo (petitum e causa petendi), quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. L'unico limite alla modifica della domanda è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o "connessa a vario titolo" a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.

NDR: in argomento si veda [Cass. S.U. 12310/2015](#).

Tribunale di Milano, sentenza del 11.6.2020

...omissis...

All'udienza del 30 ottobre 2019, la difesa del ricorrente dava atto di un "errore materiale" contenuto nel ricorso "dovendosi intendere il periodo di lavoro oggetto di causa decorrente dal giugno 2017 al marzo 2018 e non dal giugno 2016 al marzo 2017".

In ragione di detta mutata prospettazione in fatto, è stato concesso, su richiesta, alla parte resistente termine per il deposito di note difensive integrative.

All'udienza del 29 gennaio 2020, la difesa della parte resistente ha insistito nella eccezione di intervenuta mutatio libelli da parte del ricorrente, eccezione già sollevata nelle predette note integrative e contrastata da controparte secondo cui la rettifica sopra illustrata integrava una mera emendatio.

Il giudice, riservato ogni ulteriore provvedimento, disponeva l'esibizione del passaporto del ricorrente al fine di accertare l'eventuale assenza dall'Italia nel periodo antecedente il maggio/giugno 2017.

La causa subiva quindi un rinvio per legittimo impedimento della difesa di parte resistente e poi a causa dell'epidemia di COVID 19.

Disposta la trattazione da remoto, i procuratori procedevano alla discussione il 21 maggio 2020 con deposito del dispositivo in via telematica in pari data.

Ciò posto, scarse considerazioni si impongono, dovendo essere accolta, poiché fondata, l'eccezione preliminare di parte resistente circa l'illegittimità e tardività della nuova rappresentazione dei fatti dedotti nel presente giudizio dal ricorrente; prospettazione inidonea a integrare un mero refuso, costituendo, invece, una modificazione totale della vicenda.

Previo rilievo della reiterazione del refuso (che appare nel corpo del ricorso, nelle conclusioni e persino nei conteggi versati in atti), non pare obiettivamente opinabile che lo "slittamento" di un anno del periodo di lavoro oggetto di causa determini una completa sovversione della prospettazione attorea.

A maggior ragione, ove si consideri che - come precisato dalla difesa della società resistente e non contestato da controparte - il ramo di azienda costituito dal ristorante "XXX" (ove il ricorrente assume di aver lavorato) è stato ceduto da WWW s.r.l. nel mese di gennaio 2018.

A partire da tale momento, quindi, e sino al marzo del medesimo anno, l'azienda non era più nella disponibilità di WWW s.r.l. ma di altro soggetto, non individuato e non convenuto in giudizio.

Come noto, nel primo grado di giudizio, contrariamente a quanto accade in appello (art. 345 c.p.c.), non è espressamente previsto il divieto totale di domande nuove, ma è ammessa una limitatissima categoria di domande nuove, vale a dire quelle costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto. La particolarità di tali domande nuove è che si aggiungono a quelle iniziali e non le sostituiscono.

La differenza tra le domande nuove e quelle modificate, pertanto, è che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "non si aggiungono a

quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.

Quindi, “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (...) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” (Cass. SS.UU. n. 12310/015; conf. n. 13091/2018; n. 22404/2018; n. 4322/2019; n. 31078/2019).

Sempre secondo le Sezioni Unite, dunque, la modifica (consentita) della domanda deve essere idoneo a tutelare l'interesse della parte ad ottenere giustizia. Conseguenza logico - giuridica di una simile impostazione è che “la modificazione della domanda, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi)”, quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. L'unico limite alla modifica della domanda è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o “connessa a vario titolo” a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.

Trattasi di requisiti che, con ogni evidenza, nel caso concreto, non sussistono posto che la vicenda sostanziale non è uguale e nemmeno collegata a quella dedotta in giudizio, basata su fatti diversi.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La decisione, sostanzialmente in rito, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso; compensa le spese di lite tra le parti; fissa termine di giorni 20 per il deposito della sentenza.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

